

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3548 del 25/06/2024
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICA DEL CONCA S.P.A.. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITA IN VIA MAGAZZENO N. 1944, IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. (RIF. INT. N. 00819720400/22). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3684 del 25/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **CERAMICA DEL CONCA S.P.A.** - INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITA IN VIA MAGAZZENO N. 1944, IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. (RIF. INT. N. 00819720400/22).

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 2459 del 17/05/2017** di Modifica Sostanziale dell'AIA rilasciata dal S.A.C. ARPAE di Modena alla ditta CERAMICA DEL CONCA S.P.A., avente sede legale in Via Croce n. 8, nella frazione di Sant'Andrea in Casale, in Comune di San Clemente (RN), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito in Via Magazzeno n. 1944, Località Mulino in Comune di Savignano sul Panaro (MO);

richiamate la **Det. n. 822 del 16/02/2018**, la **Det. n. 2986 del 19/06/2019**, il **nulla osta prot. n. 153394 del 07/10/2019**, la **Det. n. 5383 del 21/11/2019**, la **Det. n. 6403 del 29/12/2020**, la **Det. n. 1269 del 16/03/2021**, la **Det. 4152 del 18/08/2021**, la **Det. 2450 del 16/05/2022**, la **Det. n. 318 del 23/01/2023** e la **Det. n. 3744 del 21/07/2023** di modifica non sostanziale di AIA;

richiamate, inoltre, le **Det. n. 1617 del 04/04/2018** e **n. 5123 del 05/10/2018** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee e la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale d'ufficio delle AIA a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramica del Conca S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 30/05/2024 (assunta agli atti con prot. n. 99369 del 30/05/2024) con la quale il gestore, a seguito della sostituzione dell'impianto di cogenerazione preesistente (turbina a gas) con nuovo impianto di cogenerazione a diversa tecnologia (motore endotermico), già autorizzata con Det. n. 3744 del 21/07/2023, richiede per i camini degli atomizzatori (associati ai punti di emissione E9, E96, E119) l'adeguamento dei limiti di emissione in atmosfera associati all'inquinante CO. Pur installando a valle del nuovo motore endotermico un catalizzatore SCR molto performante che garantisce una bassa concentrazione di CO nei fumi in uscita dal nuovo motore, tale richiesta si è resa necessaria in quanto, nella precedente domanda del 25/05/2023 non era stato considerato che quando i fumi di combustione del motore vengono introdotti all'interno dell'atomizzatore (impianto dotato di un proprio bruciatore per il riscaldamento della barbotina), il bruciatore utilizza quale aria comburente appunto i fumi di combustione del motore con un più basso tenore di ossigeno rispetto all'aria ambiente e, pertanto, la combustione al bruciatore dell'ATM avviene in difetto di ossigeno e genera nuovo CO, per cui si verifica che in uscita al camino dell'atomizzatore si trova una più elevata concentrazione di CO rispetto a quanto si troverebbe in assenza di recupero termico.

Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente per tali impianti (D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014), per l'inquinante CO viene proposto un limite pari a 200 mg/Nmc, invece di 650 mg/Nmc, mentre i limiti associati ai restanti inquinanti restano invariati.

L'energia termica prodotta dal nuovo impianto di cogenerazione, al fine di limitare il flusso di massa di CO emesso, sarà utilizzata contemporaneamente al massimo solo su due dei tre impianti di atomizzazione, anche se realisticamente la condizione operativa prevalente sarà quella in cui tutto il calore prodotto dal nuovo motore venga utilizzato da un solo impianto di essiccazione a spruzzo.

Gli scenari ipotizzati sono i seguenti:

- CASO 1 – Recupero fumi su ATM51 (punto di emissione E9 con portata max pari a 63.000 Nmc/h) e ATM65 (punto di emissione E96 con portata max pari a 40.000 Nmc/h);
- CASO 2 – Recupero fumi su ATM51 (punto di emissione E9 con portata max pari a 63.000 Nmc/h) e ATM90 (punto di emissione E119 con portata max pari a 63.700 Nmc/h);
- CASO 3 – Recupero fumi su ATM65 (punto di emissione E96 con portata max pari a 40.000 Nmc/h) e ATM90 (punto di emissione E119 con portata max pari a 63.700 Nmc/h);
- CASO 4 – Recupero fumi su uno dei tre ATM;

nei calcoli sono stati inseriti anche i punti di emissione associati ai forni di cottura (E10 ed E18) tenendo in considerazione il valore di portata massima autorizzata ed una concentrazione stimata di CO pari a 50 mg/Nm^3 in quanto tale inquinante è presente anche nei fumi forni, anche se non ne è prescritto l'autocontrollo.

Rispetto al flusso di massa autorizzato per l'inquinante CO, considerando:

- un funzionamento massimo dell'impianto di cogenerazione (ed un conseguente recupero termico) in situazione futura per 320 giorni/anno, rispetto ai 365 giorni/anno attuali;
- il limite di CO pari a 200 mg/Nmc ;

con la modifica richiesta si avrà una riduzione del 7,5% nel caso di recupero dei fumi su un solo atomizzatore (valore calcolato considerando l'ATM 90 con portata max pari a 63.700 Nmc/h - punto di emissione E119), mentre si avrà un aumento compreso tra il 20% e il 42% nel caso di utilizzo contemporaneo dei fumi derivanti dal cogeneratore su due dei tre atomizzatori.

Alla domanda di modifica non sostanziale è allegato anche uno "*Studio di ricaduta di inquinanti atmosferici*" elaborato facendo riferimento alla situazione autorizzata ed ai tre scenari associati al funzionamento contemporaneo di n. 2 ATM. In base agli input inseriti (dati meteo, area, recettori, scenari di funzionamento, ecc), dalle simulazioni realizzate si evince che la diffusione di monossido di carbonio dai forni e dagli ATM dello stabilimento risulta di entità assolutamente modesta per ogni scenario, in quanto si attesta su valori inferiori ai 3 ordini di grandezza rispetto al limite di legge, ovvero, 10 mg/m^3 ; pertanto, la variazione del flusso di massa delle emissioni in atmosfera massime autorizzate prevede un incremento del CO in situazione futura tale da non originare impatti significativi sull'ambiente.

Inoltre, la modifica richiesta non comporta variazione della capacità massima di produzione autorizzata di 688 t/giorno e per i restanti aspetti, ad eccezione delle modifiche sopra descritte relative alle emissioni, viene confermato quanto riportato nella comunicazione di modifica non sostanziale AIA datata 22/05/2023, presentata mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 25/05/2023 e recepita nell'atto di 9^ modifica non sostanziale AIA Determina n. 3744 del 21/07/2023 (modalità ed ore di funzionamento della nuova turbina, bilancio energetico, recupero acqua di raffreddamento del motore, previsionale d'impatto acustico, ecc);

dato atto che in data 23/05/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

preso atto che dalle risultanze derivanti dallo "*Studio di ricaduta di inquinanti atmosferici*" presentato dal gestore l'incremento del flusso di massa associato all'inquinante CO in situazione futura sarà tale da non originare impatti significativi sull'ambiente;

verificato che dai calcoli presentati dal gestore relativi ai flussi di massa annuali per l'inquinante CO, fissando un funzionamento pari a 320 gg/anno del cogeneratore:

- per i primi 3 casi suddetti si avrà un aumento inferiore al 50% del flusso di massa attualmente autorizzato, a patto che funzionino in contemporanea solamente n. 2 atomizzatori dei n. 3 autorizzati; pertanto, tale condizione sarà inserita come prescrizione nel presente atto;
- per il caso 4 si avrà una riduzione del flusso di massa attualmente autorizzato;

ritenuto di poter accogliere l'aumento di concentrazione da 85 a 200 mg/Nmc per l'inquinante CO associato ai tre atomizzatori alla luce dei documenti presentati, delle verifiche effettuate e considerando il fatto che la normativa di settore per i motori endotermici prevede un limite ampiamente superiore rispetto a quello proposto dal gestore;

ritenuto, inoltre, opportuno per il nuovo punto di emissione T.G. specificare che il funzionamento dello stesso dovrà essere inferiore alle 1.500 ore/anno (come già riportato in premessa nella Determina n. 3744 del 21/07/2023);

valutato necessario che il gestore:

- per il punto di emissione T.G. comunichi la nuova data di messa in esercizio;
- comunichi la data di messa a regime del nuovo cogeneratore a motore endotermico ed in corrispondenza di tale data effettui un'analisi di autocontrollo straordinario per tutti e tre i punti di emissione E9, E96, E119 (ATM collegati al nuovo cogeneratore), specificando quale casistica delle tre previste (caso 1, 2, 3 o 4) è in essere al momento dell'effettuazione delle analisi;

ritenute confermate le restanti prescrizioni riportate nell'atto di 9^a modifica non sostanziale AIA Determina n. 3744 del 21/07/2023 relative all'installazione del contatore a servizio dell'impianto di cogenerazione ed al collaudo acustico;

verificato che non si avranno variazioni della capacità massima interessata, delle restanti matrici ambientali e degli indicatori di performance;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-29;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 2459 del 17/05/2017 e ss.mm.** alla ditta CERAMICA DEL CONCA S.P.A., avente sede legale in Via Croce n. 8, nella frazione di Sant'Andrea in Casale, in Comune di San Clemente (RN), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.), sito in Via Magazzino n. 1944, Località Mulino in Comune di Savignano sul Panaro (MO), come di seguito indicato:

a) la **prescrizione n. 1 della sezione D2.4** "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I (quadro delle emissioni autorizzate) viene modificato come riportato nella tabella sottostante:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE T.G - Emergenza Turbina - Gres 2	PUNTO DI EMISSIONE T.G. - Emergenza Motore - Gres 2	PUNTO DI EMISSIONE E119- ATM90 e Cogeneratore - Gres 1 (&)	PUNTO DI EMISSIONE E9 - ATM51 e Cogenerazione - Gres 2 (&)	PUNTO DI EMISSIONE E96 - ATM65 e Cogenerazione - Gres 2 (&)
Messa a regime	-	a regime, da sostituire (§)	(#)	(#)	(#)	(#)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	55.000	35.000	63.700	63.000	40.000
Altezza minima (m)	-	19	15	17	21	17
Durata (h/g)	-	Emergenza	Emergenza (£)	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	50	-	16	16	16
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	-	-	5	5	5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	50 (**)	-	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	400 (**)	-	160	160	160
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	500 (**)	-	35	35	35
Monossido di Carbonio (CO) (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	100 (**)	-	200	200	200
Impianto di depurazione	-	-	catalizzatore SCR	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri, NOx, SOx, SOV, CO	(°)	Trimestrale per portata, polveri, SOx, NOx, CO	Trimestrale per portata, polveri, SOx, NOx, CO	Trimestrale per portata, polveri, SOx, NOx, CO

(£) tale emissione può essere utilizzata solo in caso:

- di avvio e spegnimento dell'impianto
 - in cui gli atomizzatori siano fermi
 - e/o non sia possibile effettuare il recupero di calore
- e comunque per tempo di funzionamento < 1.500 ore/anno

(§) emissione oggetto di sostituzione (come da comunicazione di modifica non sostanziale del 25/05/2023), da ritenersi eliminata dal quadro delle emissioni autorizzate alla data di entrata a regime del nuovo motore endotermico

(&) Il recupero termico dal cogeneratore potrà avvenire in contemporanea al massimo su due dei tre atomizzatori presenti e tale situazione potrà essere verificata in qualsiasi momento dal display della strumentazione di controllo dell'operatività dell'impianto

(#) comunicazione della data di messa in esercizio del punto di emissione T.G. e della data di messa a regime dell'impianto di cogenerazione con autocontrollo straordinario per E9, E96 ed E119 (rif. prescrizioni specifiche del presente atto di modifica)

(°) rif. prescrizione relativa al contaore riportata in Det. n. 3744 del 21/07/2023 di 9^a modifica non sostanziale AIA

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) i limiti si riferiscono ad un tenore di O₂ libero nei fumi pari al 15%

- di stabilire che il gestore:

1. deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati (T.G.) con almeno 15 giorni di anticipo a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena ed al Comune di Savignano S/P (MO);
2. deve comunicare ad ARPAE di Modena ed al Comune di Savignano S/P (MO) la data di messa a regime del nuovo impianto di cogenerazione a motore endotermico. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni;
3. alla data di messa a regime di cui al punto precedente effettui un'analisi di autocontrollo straordinario, nelle condizioni di esercizio più gravose, per tutti e tre i punti di emissione associati agli ATM collegati al nuovo cogeneratore (E119 Gres1, E9 ed E96 Gres2) per portata ed inquinanti, al fine di verificare il rispetto dei valori limite autorizzati. Il gestore dovrà comunicare a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena ed al Comune di Savignano S/P i risultati delle tre analisi di autocontrollo straordinario prescritte entro 30 giorni dall'effettuazione delle stesse, specificando quale casistica delle quattro previste (caso 1, 2, 3 o 4) era in essere al momento dell'effettuazione dei prelievi eseguiti;

- di confermare le prescrizioni relative al contaore da installare a servizio del motore endotermico e del collaudo acustico riportate nell'atto di 9^a modifica non sostanziale AIA Determina n. 3744 del 21/07/2023;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2459 del 17/05/2017 e ss.mm.**;

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2459 del 17/05/2017 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta CERAMICA DEL CONCA S.P.A. ed al Comune di Savignano sul Panaro – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP di Savignano sul Panaro;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.